



La presente copia fotostatica composta di
n. 2 fogli è conforme al suo originale
Roma li 15/12/2017



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000360 del 15/12/2017

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale"* ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l' Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante *"Disposizioni in campo ambientale"* ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti *"inutili"* consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l' Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l' Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell' Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*;
- VISTO** il *"Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349"* approvato dal Consiglio Nazionale per l' Ambiente nella seduta dell' 11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell' Avvocatura Generale dello Stato dell' 11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la *"Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349"*;
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall' Associazione denominata *"AIAT - Associazione ingegneri per l' Ambiente e il Territorio"*, in data 10 ottobre 2016, acquisita al prot.2515/SG del 25 ottobre 2016, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell' articolo 13 della legge n.349/1986;
- VISTA** la nota del 31 gennaio 2017 prot. 264/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha chiesto all' Associazione chiarimenti e documentazione integrativa, sia sulle finalità programmatiche, sia sull'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia sulla continuità e rilevanza esterna dell' azione di tutela ambientale svolta;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 31 gennaio 2017;

VISTA la nota del 6 luglio 2017 prot.1678/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10bis della legge n.241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art.13 della L.349/86 concernenti sia le finalità programmatiche, sia l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 6 luglio 2017;

CONSIDERATO che il fine di promuovere e tutelare l'esercizio della professione e la figura dell'ingegnere per l'Ambiente e il Territorio, non si può ritenere equivalente al richiesto, esplicito e primario riferimento alla protezione ambientale in quanto la finalità programmatica specifica costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni e pertanto è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente specializzate e che il concetto della centralità e della globalità non riguarda solo i fini, ma anche la specifica dell'organizzazione che non deve essere caratterizzata da interessi eccessivamente limitati e particolari;

CONSIDERATO che nello statuto dell'Associazione non ricorrono le condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, così come enunciate nella citata nota del 6 luglio 2017 prot.1678/SG;

CONSIDERATO che l'attività documentata dall'Associazione non risponde al requisito di continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

VISTA la proposta del Segretario Generale favorevole al respingimento dell'istanza di riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 20 settembre 2017, nei confronti dell'associazione denominata "AIAT - Associazione ingegneri per l'Ambiente e il Territorio"

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione denominata "AIAT - Associazione ingegneri per l'Ambiente e il Territorio", con sede a Milano, Piazza Leonardo da Vinci n.32, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti

